

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1725)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1961 (V. Stampato n. 3273)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 ottobre 1961*

Norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Nel bilancio del Ministero dell'interno è stanziato un contributo annuo di lire 200 milioni da destinarsi all'assistenza degli orfani dei caduti per servizio, in applicazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, numero 474.

#### Art. 2.

Il Ministero dell'interno determina le modalità per l'attuazione dell'assistenza di cui all'articolo 1 e, ove occorra, stipula apposita convenzione, sentita l'Unione nazionale mutilati per servizio, con idoneo ente assistenziale per lo svolgimento, sotto la propria vigilanza, di detta attività.

In tal caso farà parte del Consiglio di amministrazione dell'ente prescelto, per quanto attiene ai servizi di cui sopra, un membro nominato dal Ministro dell'interno, su terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

#### Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.